

8702100E
presente il 18/10/2019
alleg. ore 16.47

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

Taormina 18-20 Ottobre 2019

MOZIONE CONGRESSUALE DELLA CAMERE PENALE DI LIVORNO

PS
du

E' in atto una preoccupante tendenza da parte della giurisprudenza tutta ad eludere e mortificare il principio del contraddittorio nella formazione della prova mediante la sempre più diffusa violazione dei canoni dell'immediatezza e dell'oralità previsti dall'art. 525, comma 2, cpp. La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale n. 41736/2019 depositata lo scorso 10 ottobre di fatto avalla un'interpretazione che si colloca ai limiti dell'abrogazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito della modifica della persona fisica del giudice, preceduta da una sentenza della Corte costituzionale (la n. 132/2019) che ha costituito il formante ideologico sul quale si è innestata la pronuncia di legittimità

Constatato

Che a più livelli si registra una vera e propria insofferenza da parte della magistratura per garantire il pieno esplicarsi dei principi di oralità e immediatezza, interpretati come mero *escamotage* dilatorio delle difese e come ostacolo al consolidamento dell'obiettivo dell'efficienza del processo, così imponendo inaccettabili ed indebite contrazioni del canone dell'immediatezza. Tanto per fare qualche esempio: si pensi alle ragioni esposte dal Tribunale di Siracusa nell'ordinanza di remissione alla Consulta a sostegno della necessità di operare un bilanciamento tra il principio della ragionevole durata e del contraddittorio, suggerendo -persino- la strada di limitare il diritto all'oralità laddove il mutamento della persona fisica del giudice dovesse avvenire dopo tre anni dall'instaurazione del dibattimento. Limite, questo, oltre il quale sarebbe del tutto legittimo ricorrere al meccanismo delle letture ex art. 511 cpp senza procedere ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Presso il Tribunale di Livorno si sta consolidando una prassi inaccettabile che non possiamo non portare all'attenzione della Giunta dell'Unione delle camere penali. E' più volte capitato, infatti, che in assenza del giudice togato, temporaneamente impossibilitato a svolgere l'istruttoria del processo al medesimo assegnato, il Presidente del Tribunale abbia delegato - non sappiamo in che forma e sulla base di quali provvedimenti tabellari- un giudice onorario a svolgere l'istruttoria in sostituzione del giudice togato.

In tutti i casi - non pochi (e verosimilmente sempre più diffusi) - nei quali questa situazione si è verificata il Giudice onorario ha sempre affermato, in udienza, di non aver ricevuto alcuna assegnazione definitiva del fascicolo, ma di presiedere, solo in via occasionale, l'escussione delle prove che avviene nonostante l'espresso dissenso dei difensori. Si è trattato sempre di dibattimenti già aperti dal giudice togato titolare: o con provvedimenti di ammissione delle prove o, addirittura, con parziale attività istruttoria già espletata dal medesimo. In alcuni casi é persino capitato che il giudice onorario abbia ascoltato i testimoni in processi celebrati per l'accertamento di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare in aperta violazione dell'art. 11, comma 6, lett.b) d.lgs 116/2017 che, come noto, stabilisce che *'non possono essere assegnati (...) ai giudici onorari di pace: (...) per il settore penale i procedimenti diversi da quelli da quelli previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale'*.

Un tale modo di procedere ci sembra estremamente grave: anzitutto il giudice onorario e' chiamato ad effettuare una sostituzione *"ad horas"* - esportando nel processo penale prassi sedimentate nel processo civile- senza assumere la responsabilità definitiva della gestione del fascicolo: dunque la prova, diversamente da quanto accade nel caso disciplinato dall'art. 525, comma 2, cpp, nasce con un vizio di legittimità *ab origine* che corrisponde ad una sorta di premeditata violazione del principio di immediatezza.

Considerando per di più che il diritto alla rinnovazione della prova e' oggi condizionato fortemente dai limiti imposti dalla richiamata decisione delle Sezioni unite, ciò renderà molto più difficile consentire la riedizione della prova orale di fronte al giudice naturale

Tale situazione avrà anche pesanti ricadute sulla genuinità della prova: il testimone ha già deposto, e' a conoscenza delle domande e delle risposte in precedenza date; se parte civile avrà persino a disposizione i verbali della sua deposizione

Considerato

Che ancora una volta le ragioni dell'efficienza del sistema si collocano al vertice di una capillare e perniciosa strategia di progressiva erosione delle garanzie fondamentali, interpretate dalla giurisprudenza come ostacoli da superare per ovviare alle carenze endemiche del sistema e che anche la limitazione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale viene indebitamente impiegata come un antidoto alla lentezza nella celebrazione dei processi escogitando soluzioni che scaricano sugli imputati le conseguenze di una disorganizzazione strutturale che certo non dipende da scelte difensive ma da una disinvolta e non commendevole successione nell'attribuzione dei fascicoli a giudici sempre diversi,

Considerato

altresi che tali opzioni ermeneutiche del principio di immediatezza e oralità condividono con l'ultima scellerata riforma della prescrizione lo stesso bacino ideologico e culturale che dobbiamo con forza contrastare perché si traduce in una compressione inaccettabile dei presidi difensivi dell'imputato








Ritengono

necessario che l'Unione delle camere penali intervenga a monitorare le modalità con le quali nei singoli Tribunali si consuma la violazione del principio dell'oralità e di quello dell'immediatezza

Invitano

La Giunta ad assumere ogni iniziativa tesa a monitorare il fenomeno e ad individuare forme politiche e soluzioni giuridiche al fine di opporsi alla prevedibile imminenza di un'ulteriore, ennesima, violazione del giusto processo.

Camera penale di Livorno

CP Pisa		
CP FIVUZZA VALE		
CP Pistoia		
C.P. Pistoia		(CP Pordenone)
CP Firenze		
CP Lucca		
CP TERNINI		CP MILANO 
CP SIENA		CP LA SPEZIA 